



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia

REGOLAMENTO DIDATTICO

| | |
|---------------------|---|
| Laurea triennale in | Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia |
| Classe | N. 3 Classe delle Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche |
| Facoltà | Medicina e Chirurgia , Università degli studi di Verona |

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative e di funzionamento del Corso di Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Classe 3 delle Professioni Sanitarie Tecniche, istituito presso l'Università degli Studi di Verona a partire dall'A. A. 2002/2003.

A partire da tale Anno Accademico sono attivati tutti i tre anni previsti per il Corso di Laurea.

Art. 2. Obiettivi formativi

I laureati del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia devono:

- possedere conoscenze nelle scienze di base e cliniche per la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento diagnostico;
- avere la capacità di affrontare e analizzare i problemi con autonomia professionale;
- saper acquisire le metodologie di intervento proprie dei Laureati della classe ed essere in grado di applicarle in situazioni concrete;
- essere dotati di conoscenze rispetto alle dimensioni etiche, deontologiche e giuridiche del loro operato, oltre che di capacità relazionali da esprimere sia nella relazione di aiuto con gli assistiti che nell'integrazione con le diverse figure professionali;
- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

I laureati del Corso di Laurea in Tecnico di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, sono operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che svolgono con autonomia professionale, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici e sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione a quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministero della Sanità 26 settembre 1994, n. 746.

I laureati in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare, nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle proprie competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il

medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Ai fini indicati, il curriculum della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia deve comprendere attività didattiche e di tirocinio guidato finalizzate a far acquisire le seguenti conoscenze e capacità:

- apprendere le conoscenze necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici e dei principali processi fisiologici;
- conoscere i fondamenti dell'anatomia, la struttura e la distribuzione topografica degli organi ed apparati;
- acquisire i fondamenti della biologia e della radiobiologia anche in connessione ai propri atti professionali;
- possedere le conoscenze chimiche e fisiche necessarie alla comprensione dei fenomeni d'interazione tra agenti fisici e la materia soprattutto in riferimento a quella organica;
- conoscere le apparecchiature, le tecnologie e le tecniche da applicare secondo le finalità diagnostiche e terapeutiche in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario;
- acquisire la capacità di valutare preventivamente la giustificazione tecnica, l'ottimizzazione e la limitazione dell'esposizione, secondo quanto indicato dalla normativa europea di radioprotezione (d.l.vo 26 maggio 2000, n.187);
- essere in grado di informare i soggetti, oggetto di indagini di Diagnostica per Immagini o sottoposti a trattamento radiante, sulla tecnologia utilizzata, sulla tecnica adottata e sui rischi connessi alle indagini e trattamenti;
- identificare, analizzare e rispondere alle richieste d'intervento sanitario secondo le proprie competenze, responsabilità ed in funzione di protocolli operativi prestabiliti;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche di primo soccorso nelle emergenze;
- apprendere conoscenze statistiche ed informatiche per l'acquisizione, l'elaborazione, trasmissione ed archiviazione dei dati e delle immagini derivanti dai propri atti professionali;
- saper utilizzare metodologie e strumenti di controllo per la valutazione della qualità;
- conoscere ed applicare le norme del codice deontologico professionale;
- valutare criticamente il proprio operato e provvedere direttamente all'aggiornamento professionale nell'ottica di un miglioramento qualitativo della prestazione erogata;
- acquisire le basi della lingua inglese per comprendere la letteratura internazionale utile all'aggiornamento professionale;
- contribuire alla formazione del personale di supporto e favorire il tutorato degli studenti in tirocinio.

Ai fini indicati, il curriculum della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia deve:

- comprendere attività didattiche teoriche ed esercitazioni per un terzo dei crediti disponibili;
- prevedere non meno di un terzo dei crediti dedicati allo studio individuale;
- prevedere, in relazione a specifici obiettivi formativi, attività di tirocinio presso servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati, per non meno di 60 crediti comprensivi anche di esercitazioni e simulazioni in laboratori nelle attività formative caratterizzanti ed affini; oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi interuniversitari nazionali ed internazionali.

Art. 3. Organi del Corso di Laurea

Sono Organi del Corso di Laurea :

- Il Presidente
- Il Consiglio di Corso di Laurea

Il Presidente è eletto tra i professori universitari di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona in Facoltà sulle attività didattiche svolte all'interno del Corso.

Composizione e durata del Consiglio di Corso e modalità di elezione del Presidente sono stabilite dal Regolamento di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti del Corso e assolve le funzioni previste dal regolamento di Ateneo. Partecipano alle riunioni come componenti di diritto anche i coordinatori delle attività formative professionalizzanti, una rappresentanza degli studenti, una rappresentanza dei tutori di tirocinio.

Il Consiglio di Corso di Laurea può individuare un *Coordinatore Didattico* per ciascun Polo.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea si avvale della collaborazione del Coordinatore dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, denominato *Coordinatore delle attività formative professionalizzanti*, ed appartenente allo stesso profilo professionale del corso di Laurea.

Il *Coordinatore delle attività formative professionalizzanti* è nominato con incarico triennale dal Consiglio di Corso di Laurea tra i docenti del settore scientifico disciplinare specifico del Corso di laurea in possesso di elevata qualificazione sia nel campo professionale che in quello formativo.

Il Coordinatore è responsabile della progettazione, organizzazione del tirocinio e della sua integrazione con le altre attività formative in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di Laurea.

All'interno del Consiglio di Corso verrà eletto un *Consiglio di Presidenza*, che svolge attività di carattere istruttorio, costituito dal Presidente e per ogni Polo dal Coordinatore Didattico, dal Coordinatore delle attività formative professionalizzanti e da almeno due rappresentanti dei docenti.

Il Consiglio di Corso di Laurea può demandare al Consiglio di Presidenza il coordinamento e la supervisione del regolare svolgimento delle attività didattiche, la valutazione dei curricula formativi pregressi degli studenti, la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione delle funzioni didattiche ed ulteriori compiti con potere deliberante.

Art. 4. Coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati

L'assegnazione dei crediti agli insegnamenti e alle diverse attività formative, è coerente con gli obiettivi specifici enunciati in quanto è disegnata in base ad un equilibrio adeguato tra i diversi ambiti disciplinari e prevede una articolazione dei contenuti teorici e metodologici coerente con una rigorosa formazione di carattere tecnico rivolta alla Diagnostica per Immagini, alla Medicina Nucleare, alla Radioterapia ed alla Fisica Sanitaria.

Art. 5. Requisiti per l'accesso

Per accedere al corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L'accesso è programmato secondo un numero stabilito dalle competenti autorità in relazione alle strutture didattiche ed al personale docente disponibile. Le modalità di accesso al Corso di Laurea sono specificate dal Manifesto degli Studi.

Art. 6. Manifesto degli studi

Il Manifesto degli Studi definisce il sistema dei crediti formativi e precisa la durata del Corso e l'articolazione degli insegnamenti in corsi integrati, determinando, coerentemente con gli obiettivi formativi, il numero di crediti attribuiti ad ogni attività, le date di inizio e di fine dei periodi di studio e delle sessioni di esami di profitto e l'obbligatorietà della frequenza.

Tale articolazione è disegnata in base alla tabella di conformità alla classe N. 3 delle lauree nelle Professioni sanitarie tecniche, ed in base al quadro generale delle attività didattiche, che ripartisce i crediti tra i settori disciplinari previsti nella classe 3 delle lauree nelle Professioni sanitarie tecniche.

Il Manifesto degli studi determina annualmente la ripartizione degli insegnamenti secondo quanto stabilito dal presente regolamento nel quadro dettagliato delle attività formative, in modo da rispettare la attribuzione dei crediti alle diverse tipologie di attività formative del corso di studi. Fatto salvo quanto previsto dal presente ordinamento didattico del corso di studio, l'articolazione del manifesto è suscettibile di modifiche nella fase di programmazione annuale della didattica per quanto riguarda la ripartizione degli insegnamenti sui periodi di studio, l'attivazione di eventuali corsi di laboratorio coordinato ai corsi già previsti e l'eventuale attivazione di corsi complementari a scelta dello studente. In particolare il Consiglio di Corso di Laurea determina annualmente l'insieme delle discipline entro cui uno studente può esercitare eventuali scelte, eventuali sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi ed eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti. Queste informazioni sono parte integrante il Manifesto degli Studi.

Art. 7. Modalità di svolgimento della didattica

Le forme di svolgimento della didattica possono comprendere:

- Lezioni frontali
- Esercitazioni
- Attività di tutorato sia in sede universitaria che nelle sedi di tirocinio
- Seminari
- Attività di lezione in teledidattica
- Attività in sale diagnostiche e di radioterapia
- Tirocinio guidato

Le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative e la loro articolazione secondo le varie forme di svolgimento della didattica possibili, saranno indicate dai docenti responsabili delle singole attività formative prima dell'inizio di ogni anno accademico e rese tempestivamente note tramite pubblicazione sulla *Guida dello Studente* e sulla pagina WEB del Corso di Laurea.

Art. 8. Programmazione didattica

Il Consiglio di Corso di Laurea approva annualmente il programma delle attività didattiche definendo l'articolazione degli insegnamenti, i responsabili dei corsi integrati, attribuendo loro i compiti didattici. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta e approva le proposte formulate dai docenti sui contenuti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e degli esami.

Il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia è organizzato in due semestri, ciascun semestre si articola in un massimo di 14 settimane.

Sono previste 3 sessioni di esame: invernale, estiva, autunnale in periodi di interruzione delle attività didattiche.

Art. 9. Obbligo di frequenza, sbarramenti e propedeuticità

La frequenza all'attività formativa è obbligatoria, viene verificata dai Docenti e attestata sul libretto dello Studente.

Per il passaggio agli anni successivi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno il 75 % dell'attività didattica formale e opzionale di ciascun corso integrato;
- aver completato il monte ore di tirocinio previsto e superato con valutazione positiva il tirocinio guidato;
- aver superato gli esami degli anni precedenti, con un eventuale residuo non superiore a 10 crediti dal 1° al 2° anno e a 12 crediti dal 2° al 3° anno.

Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso integrato o che non abbia assolto l'impegno del tirocinio, sia rispetto alla frequenza che al conseguimento degli obiettivi formativi stabiliti, viene iscritto nel successivo anno accademico, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi e al tirocinio per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

Lo Studente che alla fine della sessione autunnale (31 dicembre) abbia un debito formativo superiore ai crediti sopra indicati viene iscritto come fuori corso. Le attività didattiche relative all'anno successivo eventualmente frequentate non danno luogo ad attestazione di frequenza.

È possibile iscriversi come fuori corso e/o come ripetente per non più di 4 volte complessive nel triennio, dopo di che si decade dalla condizione di Studente.

Per essere ammesso all'esame finale di laurea - che ha valore abilitante - lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, e conseguito una valutazione positiva del tirocinio guidato.

La frequenza regolare delle attività formative teoriche è propedeutica alle successive esperienze di tirocinio guidato.

Art. 10. Tirocinio e stage

Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente abilità specifiche d'interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal decreto 24.9.97 n° 229.

I crediti riservati al tirocinio guidato, in conformità alla normativa comunitaria se esistente, sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le capacità indicate negli obiettivi formativi e comprende esperienze nei servizi, sessioni tutoriali in piccolo gruppo, esercitazioni e simulazioni propedeutiche al tirocinio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.

La responsabilità della progettazione e dell'organizzazione del tirocinio è affidata ad un Coordinatore delle attività formative professionalizzanti per ciascun Polo didattico, che si avvale di Tutori appartenenti allo stesso profilo professionale, assegnati, con incarichi triennali, alla struttura didattica e scelti in accordo con le strutture sanitarie presso cui si svolge l'attività formativa. Nelle sedi di tirocinio inoltre sono individuati tra gli operatori dei servizi i referenti/supervisor che collaborano nella conduzione del tirocinio.

Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello studente. Al termine di ciascun anno accademico, una Commissione composta da un minimo di due docenti certifica il livello di apprendimento professionale raggiunto dallo studente.

Art. 12. Esami di profitto

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. I docenti sono tenuti ad indicare prima dell'inizio dell'Anno Accademico, e contestualmente alla programmazione della didattica, le specifiche modalità di esame previste per il rispettivo corso integrato. L'esame si svolge successivamente alla conclusione del corso integrato nei periodi previsti per gli appelli d'esame, in date proposte dai docenti responsabili dei corsi integrati o concordate con essi.

Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi: 1^a sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2^a sessione nei mesi giugno-luglio, 3^a sessione nel mese di settembre, con un prolungamento di questa fino a dicembre, in un periodo ben definito ed in sospensione di lezioni e tirocini. Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame. Per gli Studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.

La votazione finale è espressa in trentesimi. L'esito della votazione si considera positivo ai fini dell'attribuzione dei crediti se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L'attribuzione della lode, nel caso di una votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della commissione di esame e richiede l'unanimità dei suoi componenti.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove *in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame: prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi); prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).

Art. 12. Commissioni di esame

La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti del relativo Corso integrato ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore del corso integrato. La composizione delle commissioni d'esame per ogni insegnamento è predisposta dal Presidente di Corso di Laurea all'inizio di ogni Anno Accademico.

Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.

Art. 13. Contenuti e modalità di svolgimento della prova finale

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio.

Alla preparazione della tesi e alla prova finale sono riservati 9 crediti.

L'esame di Laurea, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni definite a livello nazionale.

L'Esame finale comprende la dimostrazione di abilità pratiche e la redazione-discussione di un elaborato. Per la redazione dell'elaborato di natura teorico applicativa - tesi - lo studente avrà la supervisione di un docente del Corso di Laurea, detto *relatore*, ed eventuali *correlatori* anche esterni al Corso di Laurea. Scopo della tesi è quello di impegnare lo studente in un lavoro di formalizzazione, progettazione e/o sviluppo che contribuisca sostanzialmente al completamento della sua formazione

professionale e scientifica. Il contenuto della tesi deve essere inerente a tematiche di tecnica di Diagnostica per Immagini, Radioterapia o discipline strettamente correlate.

La valutazione della tesi sarà basata sui seguenti criteri: livello di approfondimento del lavoro svolto, contributo critico del laureando, accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica. Il punteggio finale di Laurea è espresso in centodecimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è di 66/110. Il voto di ammissione è determinato rapportando la media degli esami di profitto a 110 e successivamente arrotondando il risultato all'intero più vicino. A parità di distanza, si arrotonda all'intero superiore. Per la prova finale è previsto un incremento massimo di 10/110 rispetto al voto di ammissione. L'attribuzione della lode, nel caso di una votazione almeno pari a 110/110, è a discrezione della commissione di esame ed è decisa senza l'adozione di particolari meccanismi automatici di calcolo e viene attribuita solo se il parere dei membri della commissione è unanime. Le modalità e le scadenze per la presentazione della domanda di Laurea e della tesi, sono stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea e dalle segreterie competenti dandone comunicazione con almeno 2 mesi di anticipo sulle date previste per gli appelli di Laurea.

Art. 14. Composizione e funzionamento delle commissioni per la prova finale

La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della Sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

Art. 15. Riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio

Il credito è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente e di norma corrisponde a 25 ore di impegno, comprensive di ore di lezione, studio autonomo, esercitazioni, seminari, studio guidato e tirocinio, oltre alle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico.

Il Consiglio del Corso di Laurea o su sua delega il Consiglio di Presidenza, è competente per il riconoscimento e l'accreditamento dei crediti conseguiti dallo studente, con relativo punteggio, in altri corsi di Laurea. In caso di trasferimento dello studente da altro corso di Laurea, questo può avere luogo solo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto e i crediti maturati.

Ogniquale volta non fosse possibile una predeterminazione automatica dei crediti riconoscibili, il Consiglio di Presidenza effettuerà i riconoscimenti applicando i seguenti criteri:

- In caso di provenienza da altri corsi della medesima classe di lauree o da altra classe si valuteranno, in base alla documentazione, i crediti maturati, le equipollenze tra le attività svolte e quelle previste dal Corso di Studi. In seguito a questa valutazione, proporrà le integrazioni per il raggiungimento dei crediti previsti per la singola attività.
- In caso di attività per le quali non è previsto il riferimento a un settore disciplinare, il Consiglio valuterà caso per caso il contenuto delle attività formative e la loro coerenza con gli obiettivi del corso di studio, valutando la quantità dei crediti acquisiti che possono essere riconosciuti nell'ambito delle attività formative previste nel Corso di Studio.
- Nel caso il voto da associare ad una particolare attività formativa sia il contributo di più attività che hanno dato luogo a votazioni differenti, il voto finale sarà determinato dalla media pesata sul valore di ogni attività espressa in crediti, dei voti riportati, arrotondata all'intero più vicino. A parità di distanza, si arrotonda all'intero superiore.

- I crediti in eccedenza, comunque maturati, possono essere, a richiesta dello studente, automaticamente riconosciuti nelle attività facoltative (fino a 9 crediti) e per il tirocinio (fino a 9 crediti ove pertinenti). Tale richiesta va espressa una volta emanato il piano di studi da parte del Consiglio di Corso di Laurea e può essere variata in qualsiasi momento entro e non oltre la domanda di Laurea. Eventuali crediti non utilizzati restano comunque spendibili, a richiesta dello studente, all'interno di altri percorsi formativi.